

REGOLAMENTO (CE) N. 91/98 DELLA COMMISSIONE**del 14 gennaio 1998****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 15/98 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 15/98 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'e-

sportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 15/98 sono modificate conformemente agli importi di cui in modificato, allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 4 dell'8. 1. 1998, pag. 19.